

ESPOSTO

Il sottoscritto **GIORGIO VIZZON** nato il [redacted] a [redacted] e residente in [redacted], Sindaco Pro-tempore del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) dal 16/04/2008 al 30/09/2010,

- facendo seguito alla precedente nota prot. n. 33266 del 28/09/2010 a firma dallo scrivente nella Sua qualità di Sindaco, inviata a Codesta Spett.le Procura della Repubblica, al Presidente della Regione Veneto, al Difensore Civico e al Sig. Prefetto di Venezia, relativa alla legittimità dei bandi di concorso per l'assunzione di dirigenti comunali,

espone quanto segue:

In data 16/09/2010, a seguito di un esposto presentato da alcuni Consiglieri Comunali, l'Ufficio del Difensore Civico della Regione Veneto rilasciava un parere, assunto al protocollo in data 21/09/2010 al n. 32428, con il quale si osservava l'illegittimità dei bandi di concorso per l'assunzione dei dirigenti comunali; tale pronunciamento non veniva sottoscritto nella persona del Difensore Civico, bensì dal dirigente responsabile del procedimento amministrativo Avv. [redacted].

Risulterebbe inoltre che il Difensore Civico Avv. [redacted] con una nota recente, avrebbe contestato la precedente nota a firma dello scrivente prot. 33266 del 28/09/2010, intimando all'Amministrazione Comunale di astenersi da qualsiasi considerazione e di rispondere puntualmente ai rilievi di diritto formulati.

Per inquadrare in maniera chiara la vicenda in questione, è necessario comprendere le funzioni e i poteri dei soggetti interessati.

La figura del Difensore Civico del Veneto è disciplinata dalla Legge regionale 06 giugno 1988 n. 28.

L'art. 5 comma 1 lett. e) stabilisce che **“l'Ufficio non può essere ricoperto da dipendenti regionali”**.

L'art. 7 comma 6 della predetta norma recita testualmente: **“la materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore Civico”**.

Orbene l'Ufficio del Difensore Civico della Regione Veneto con il parere di cui trattasi ha **“sentenziato”** l'illegittimità dell'assunzione dei dirigenti comunali (peraltro reso dopo l'assunzione di questi).

E' evidente ed inconfutabile che tale provvedimento si trova in pieno contrasto con la norma sopra indicata (art. 7 comma 5 L.R. 28/88) che vieta espressamente al Difensore Civico di intervenire sulla materia del pubblico impiego ovvero sull'assunzione dei dipendenti della Pubblica amministrazione (competenza riservata esclusivamente al Giudice del Lavoro e al T.A.R.).

E' altresì palese anche l'incompetenza assoluta da parte di un dirigente regionale (l'Avv. -----, nel sottoscrivere un parere la cui firma è riservata solo ed esclusivamente alla persona del Difensore Civico ovvero all'Avv. -----).

Sul sito istituzionale del Difensore Civico della Regione Veneto sono indicate precisamente le competenze proprie e ciò che non può fare:

- non può annullare atti e provvedimenti di altri organi della Pubblica Amministrazione;
- non può emettere sentenze al posto del Giudice amministrativo, civile o penale;
- non può irrogare sanzioni;
- non può rappresentare o difendere in giudizio i cittadini;
- non può intervenire in questioni fra privati cittadini.

Dunque l'Ufficio Difensore Civico (nelle persone dell'Avv. ----- e dell'Avv. -----) con il parere reso il 16/09/2010 assunto al protocollo in data 21/09/2010 al n. 32428 ha posto in essere una chiara e palese **doppia violazione di legge degli artt. 5 comma 1 lett. e) e 7 comma 6 della Legge regionale 06 giugno 1988 n. 28.**

Alla luce dei fatti suesposti, il Difensore Civico della Regione Veneto che ricopre l'attribuzione di pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione alle norme sopra citate, ha arrecato intenzionalmente un danno all'immagine del sottoscritto.

Infatti, il parere reso dal Difensore Civico è stato utilizzato in modo surrettizio dai Consiglieri Comunali che hanno promosso l'esposto relativo all'assunzione dei dirigenti comunale, per screditare la figura dello scrivente ex Sindaco.

In più riprese sono state pubblicate sulla stampa pesanti critiche politiche contro l'operato dell'Amministrazione Comunale accusata di aver bandito concorsi pubblici illegittimi (si evidenzia peraltro che non vi sono contenziosi aperti dinnanzi all'Autorità giudiziaria civile ed amministrativa).

Tale azione ha offeso la reputazione ed ha offuscato l'immagine del sottoscritto.

Si evidenzia infine che, se fosse confermata l'esistenza di un ulteriore recente comunicazione del Difensore Civico, questi con la sua attività avrebbe preveduto e voluto l'evento dannoso come conseguenza della propria azione.

Tanto si espone a Codesta Spett.le Autorità giudiziaria per i provvedimenti che riterrà utile adottare.

Distinti saluti.

Bibione lì,

In fede

GIORGIO VIZZON